



CONTRATTO DI FIUME PER L'ANIENE

CONTRATTO DI FIUME

ai sensi dell'art. 68bis del D.Lgs. 152/2006 e del c. 95, art.3 della L.R. 17/2016

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera a) della legge 662/96

all. 6 – piano di monitoraggio



#CdFLazioPlasticFree

Al fine di eliminare i prodotti plastici utilizzati negli incontri, negli eventi e nell'intero processo dei Contratti di Fiume, Lago, Costa e Foce e di promuovere strategie di informazione e sensibilizzazione sul tema anche con l'inserimento nei programmi d'azione di misure, progetti ed azioni specifici.

Sommario

1. Premessa	2
2. Monitoraggio del processo	3
3. Monitoraggio dell'attuazione	4

1. Premessa

Il presente documento, coerentemente con le linee guida "*Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di fiume*" redatte da un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e ISPRA nell'ambito delle attività del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (12 marzo 2015) e formalmente acquisito da parte della Consulta delle Istituzioni dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (18 aprile 2018) di cui al DM 77/2018, è propedeutico alla "*attivazione di un sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti*".

2

In tal senso il Piano di Monitoraggio per il Contratto di Fiume Aniene si declina in due parti:

- monitoraggio di processo;
- monitoraggio di attuazione;

Il monitoraggio di processo attiene alla qualità della governance contrattualizzata, mentre il monitoraggio di attuazione attiene la qualità delle azioni implementate.

2. Monitoraggio del processo

Il monitoraggio di processo attiene alla qualità della governance contrattualizzata, ovvero risponde alle seguenti domande:

- È stata implementata la governance prevista dal Contratto per la fase attuativa?
- Sono stati raggiunti i risultati attesi?

3

Il monitoraggio contempla l'analisi e l'individuazione delle cause dell'eventuale scostamento rispetto alle previsioni di attuazione, al fine di consentire eventuali misure correttive.

Il monitoraggio di processo, riferito alla fase attuativa, reperisce informazioni circa:

- Rispetto dei principi di informazione, consultazione e partecipazione attiva (art. 1 dell'Accordo)
- Rispetto dell'ambito territoriale di riferimento (art. 2 dell'Accordo)
- Attivazione e funzionamento degli organi attuativi (art. 3 dell'Accordo)
- Rispetto dei ruoli dei sottoscrittori (art. 5 dell'Accordo)
- Adozione di (eventuali) strumenti attuativi di governance (art. 6 dell'Accordo)
- Implementazione di una adeguata comunicazione (art. 8 dell'Accordo)
- Robustezza/adattabilità della configurazione di governance (art. 10 dell'Accordo)
- Permanenza/modifica del partenariato (art. 11 dell'Accordo)

Il paniere di indicatori da adottare potrà essere configurato dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 dell'Accordo, con l'eventuale supporto della Segreteria Tecnica di cui al medesimo articolo, anche tenendo conto degli indirizzi da parte dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume e del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume.

3. Monitoraggio dell'attuazione

Il monitoraggio dell'attuazione attiene la qualità delle azioni implementate, ovvero risponde alle seguenti domande:

- Sono state attuate le azioni previste?
- Sono stati raggiunti i risultati attesi?

4

Il monitoraggio contempla l'analisi e l'individuazione delle cause dell'eventuale scostamento rispetto alle previsioni di attuazione, al fine di consentire eventuali misure correttive.

Il monitoraggio dell'attuazione reperisce informazioni circa:

- Reperimento delle risorse per l'implementazione delle azioni (art. 5 dell'Accordo)
- Rispetto dei cronoprogrammi attuativi delle azioni (art. 9 dell'Accordo)
- Efficacia delle azioni (art. 1 dell'Accordo)

Il paniere di indicatori da adottare potrà essere configurato dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 dell'Accordo, con l'eventuale supporto della Segreteria Tecnica di cui al medesimo articolo, anche tenendo conto degli indirizzi da parte dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume e del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume.